



DOSSIER

PL n. 400/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani" (Deliberazione di Giunta n. 21 del 17/1/2019);

DATI DELL'ITER

| | |
|--|-----------|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI | |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 17/1/2019 |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE | 18/1/2019 |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO | |
| SEDE | MERITO |
| PARERE PREVISTO | Il Comm. |
| NUMERO ARTICOLI | |

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 400/10th - Testo pag. 3

Normativa nazionale

Legge 7 agosto 1990, n. 241 pag. 21

D.L. 13 agosto 2011, n. 138 pag. 22

D.L. 6 luglio 2012, n. 95 pag. 25

Normativa regionale

Regione Calabria - L.R. 11 agosto 2014, n. 14 pag. 29

Regione Calabria - L.R. 12 aprile 2013, n. 18 pag. 35

Regione Calabria - L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 pag. 37

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 400/10

4^ COMM. CONSILIARE

2^ COMM. CONSILIARE

ORIGINALE

COPIA

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALEDeliberazione n. 24 della seduta del 17 GEN. 2019Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALEProt. n. 1677 del 17.01.2019
Classificazione 01.15.01

OGGETTO: Disegno di legge: <<Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani>>.

Presidente o Assessore/ Proponente/i: _____ (timbro e firma) Dott. Antonietta RIZZORelatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) +Regione Calabi
Il Dirigente Gen
Avv. Orsola RDirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) +Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) +

Ing. Antonella AB

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

| | | | Presente | Assente |
|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Gerardo Mario OLIVERIO | Presidente | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Francesco RUSSO | Vice Presidente | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | Maria Francesca CORIGLIANO | Componente | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4 | Mariateresa FRAGOMENI | Componente | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | Roberto MUSMANNO | Componente | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 6 | Antonietta RIZZO | Componente | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 7 | Savina Angela Antonietta ROBBE | Componente | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 8 | Francesco ROSSI | Componente | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

timbro e firma IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria);

CONSIDERATO che:

- l'articolo 6 bis della citata legge regionale ha, in particolare, dettato disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) della medesima legge regionale, fissando al 31 dicembre 2018 il termine per il subentro delle comunità alla regione, nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento;
- negli ultimi mesi dell'anno 2018 si è completata la costituzione delle comunità di ambito e l'adesione dei comuni agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con la conseguenza che sono pienamente operative le previsioni della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14;
- da ultimo, l'Anci e le comunità d'ambito hanno evidenziato la necessità di assicurare l'efficienza e la continuità nell'espletamento delle attività di trattamento dei rifiuti urbani, nella prima fase di operatività degli A.T.O., attraverso un periodo di accompagnamento nell'espletamento delle medesime attività, mediante la previsione di una possibilità di delega alla Regione, delle relative funzioni amministrative, i cui oneri gravano, come per legge, sui Comuni;
- i vari Ambiti Territoriali presentano diversi livelli di avanzamento nella attività di competenza;
- la delega in parola ha natura facoltativa e le comunità che intenderanno avvalersene potranno individuare lo specifico oggetto, i contenuti e l'estensione, anche temporale nei limiti suddetti.

RITENUTO, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale, al fine di procedere alle modifiche legislative sopra illustrate, il disegno di legge allegato *sub <<A>>* alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani>>;

EVIDENZIATO che l'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stato redatto con il supporto del Settore "Ufficio Legislativo", nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

VISTI gli allegati <<A>>, <> e <<C>>, che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la

- regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria sulla Missione 0.9, Programma 0.3 (U0903) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, annualità 2019, in virtù dei versamenti di rimborso del costo di gestione del sistema da parte dei comuni;

SU PROPOSTA dell'Assessore con delega alla tutela dell'Ambiente, D.ssa Antonella Rizzo, a voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. - di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante <<Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani>>, di cui all'allegato *sub <<A>>*, unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato *sub <>* e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub <<C>>*, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. - di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
3. - di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE

Prof. Francesco ROSSI

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

~~17 GEN. 2019~~ al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 21 DEL 17-01-2019

Disegno di legge: "Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani"

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14)

1. La legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è così modificata:

a) nell'articolo 6-bis:

1) sono abrogati i commi 1 e 2;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2-bis nei confronti degli enti locali, aderenti alle rispettive Comunità d'ambito di cui all'articolo 4, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano subentrati ad essa nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero non abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori.>>

3) nel comma 5 le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 3>>;

b) dopo l'articolo 6-bis è inserito il seguente:

<<Art. 6 ter

(Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani)

1. Al fine di assicurare efficienza e continuità nell'espletamento delle attività di trattamento dei rifiuti urbani nella prima fase di operatività degli Ambiti Territoriali Ottimali, le Comunità d'ambito nelle quali gli enti locali aderenti siano subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori, possono delegare alla Regione Calabria le funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento. La delega non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2019.

2. Con accordo tra la Regione Calabria e le Comunità d'ambito ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241, sono individuate le funzioni delegate e sono regolati tempi e modalità di esercizio della delega di cui al comma 1.

3. Prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2, gli enti locali aderenti alle Comunità d'ambito dispongono con formale provvedimento il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale e accettano espressamente, con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 2-bis della presente legge, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida.

4. Fermo restando l'intervento sostitutivo di cui al comma 3, ove per un Ambito Territoriale Ottimale non venga trasferito semestralmente alla Regione Calabria almeno l'ottanta per cento delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento individuato con deliberazione della Giunta regionale, la delega conferita dalla relativa Comunità d'ambito diviene inefficace. Con atto congiunto dei dipartimenti regionali competenti in materia di ambiente e di bilancio, la cessazione degli effetti della delega è comunicata alla Comunità d'ambito, che provvede a gestire il servizio di trattamento secondo le disposizioni della presente legge con decorrenza da tale comunicazione.

5. Al fine di assicurare copertura integrale degli oneri sostenuti dalla Regione, la Giunta regionale determina, per ciascun Ambito Territoriale Ottimale, il costo del servizio di trattamento relativo al periodo di esercizio della delega di cui al comma 1.

Gli enti locali aderenti all'ambito corrispondono gli eventuali conguagli con le modalità di cui al comma 3.>>

Art. 2

(Variazione finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge derivano maggiori oneri a carico dell'annualità 2019 del bilancio regionale 2019-2010, quantificati in euro 87.363.000,00, da iscrivere alla Missione 09, Programma 03 (U 09.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, si provvede con le entrate derivanti dai versamenti dei Comuni effettuati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, da iscrivere al Titolo 3, Tipologia 500, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2019-2021, annualità 2019.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni all'annualità 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 21 DEL 17-01- 2019

Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria)"

RELAZIONE DESCrittIVA

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto regionale

La regione Calabria, come noto, è stata interessata, sin dal 1997, dalla gestione commissariale in materia di rifiuti che si è protratta sino al marzo del 2013. Da allora, nelle more della completa definizione della governance del sistema, con il rientro definitivo delle competenza agli Enti Locali, competenti per legge, la regione Calabria, in ossequio alle previsioni della legge n. 18/2013, svolge le attività che prima facevano capo al suddetto Commissario. Pertanto, la gestione dei rifiuti in Calabria oggi è così articolata:

- i comuni svolgono le attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nonché del recupero della frazione secca da RD;
- la regione si occupa delle attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani residuali e dell'organico da RD.

Il riassetto del sistema è stato quindi disciplinato dalla L.r n. 14/2014, che ha stabilito che la gestione dei rifiuti urbani venga organizzata in ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con i limiti geografici delle 5 province calabresi con l'individuazione, per ciascun ambito, di sub-ambiti territoriali (ARO) per l'organizzazione del segmento del servizio relativo allo spazzamento, raccolta e trasporto.

L'ente di governo di ciascun ambito è la Comunità d'Ambito costituita dall'Assemblea dei sindaci in seno alla quale, attraverso la forma associativa ex art. 30 del TUEL, essi esercitano la funzione fondamentale di cui all'art. 19 del d.l. 95/2012 relativa alla gestione dei rifiuti.

L'attuazione del percorso delineato nella legge regionale di riordino si è rilevato un percorso non agevole per la ritrosia dei Comuni a riappropriarsi di una competenza, tra l'altro loro assegnata dall'art. 117 della Costituzione.

Il processo di aggregazione sancito nella norma è stato accolto con iniziale ostilità da parte dei Comuni e la Regione ha dovuto condurre un'intensa azione di accompagnamento e di supporto nei confronti degli enti locali affinché essi si riappropriassero del ruolo centrale del quale erano stati depauperati a seguito del commissariamento nel settore dei rifiuti.

Innumerevoli sono stati gli incontri con i comuni calabresi, in un primo tempo per portare a compimento il processo di aggregazione attraverso l'adesione di tutti i Comuni all'ente di governo dell'ambito, successivamente per addivenire alla piena operatività della Comunità d'Ambito e al subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento.

La copiosa corrispondenza, fitta di chiarimenti e di sollecitazioni, le diffuse inviate e gli incontri tenuti per dissipare dubbi e resistenze sono la testimonianza di un lungo ed

estenuante lavoro. Alcuni enti locali hanno mostrato maggiore consapevolezza, partecipazione e capacità amministrativa aderendo all'ente di governo in tempi rapidi.

Di fatto si è configurata tra le province calabresi una situazione a macchia di leopardo per cui, per risolvere la situazione di stallo, la legge regionale è stata emendata con l'art. 6 bis introdotto dalla l.r. 54/2017 rubricato *"Disposizioni per assicurare l'immediato avvio della comunità d'ambito"* che ha enucleato le fasi e i tempi per la costituzione e operatività delle comunità d'ambito e il subentro nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento; per cui entro il 31 gennaio 2018 si sarebbero dovute costituire tutte le Comunità d'Ambito e entro il 30.06.2018 sarebbe dovuto avvenire il subentro nei contratti.

Il citato articolo demandava anche al Dipartimento Ambiente la definizione di un cronoprogramma attuativo delle attività da svolgere prevedendo altresì l'esercizio da parte della Regione dei poteri sostitutivi disciplinati dall'art. 2-bis della legge anch'esso introdotto dalla l.r. 54/2017.

Dal gennaio 2018 è iniziata pertanto una frenetica attività che ha visto gli uffici regionali fortemente impegnati a far sì che le previsioni normative venissero attuate nei tempi previsti.

Già in data 29 dicembre 2017 veniva convocata la prima riunione per la prima decade del gennaio 2018 con all'ordine del giorno la stesura condivisa del cronoprogramma attuativo. Difatti il cronoprogramma delle attività da svolgere con i relativi termini temporali è stato trasmesso, a valle della riunione tenutasi il 15 gennaio 2018, con nota prot. n. 16676 del 17 gennaio 2018.

Nonostante gli incontri con cadenza mensile e i continui solleciti per il rispetto delle attività condivise, nella prima decade del maggio 2018 la Regione è stata costretta a esercitare i poteri sostitutivi con la nomina di *commissari ad acta* per completare il processo di adesione alle Comunità d'Ambito.

Dalla riunione del 30 maggio 2018 è però emerso in modo chiaro che il ritardo accumulato nelle attività propedeutiche alla piena operatività delle Comunità d'Ambito avrebbe determinato la necessità di una proroga del termine del 30.06.2018 per il subentro nei contratti di gestione degli impianti e la definitiva assunzione della titolarità nell'organizzazione e gestione di tutto il ciclo.

I Comuni, attraverso i rappresentanti dell'ANCI, con nota n. 80 del 20/06/2018, hanno quindi chiesto la proroga del termine del subentro nella titolarità dei contratti di gestione al 01/01/2019, assumendo l'impegno di ratificare entro il 30 novembre 2018. La Regione, in riscontro alla richiesta, con la nota prot. n. 216628 del 21 giugno 2018, ha preteso quale ulteriore garanzia l'assunzione di specifico impegno da parte dei Presidenti delle Comunità d'Ambito che sancisse il rispetto della nuova tempistica, impegno contenuto nella nota n. 250719 del 18-7-2018.

Si è giunti pertanto all'emanazione della l.r. 29/2018 che dispone la proroga del termine del subentro nei contratti di gestione al 01.01.2019.

Conseguentemente, sulla scorta di un nuovo cronoprogramma stringente, trasmesso ai Comuni nel luglio 2018, sono stati ripresi gli incontri cadenzati con i rappresentanti delle Comunità d'Ambito.

L'accompagnamento e affiancamento condotto dalla Regione in questa seconda fase ha riguardato essenzialmente:

- la costruzione condivisa della "tariffa" perequata a livello provinciale sulla base dei costi gestionali per il trattamento dei rifiuti e la chiusura del ciclo;
- la disamina dei contratti di gestione con gli impianti pubblici e privati e la puntuale trasmissione dei contratti;
- la produzione e condivisione di una serie di atti necessari all'operatività del sistema (protocolli di intesa tra le comunità d'ambito per l'utilizzo di impianti extra-bacino; protocollo di intesa per l'utilizzo del termovalorizzatore di Gioia Tauro, autorizzazioni all'uso degli impianti di proprietà regionale; schema tipo di delibera comunale per il subentro nei contratti di gestione);
- la trasmissione dei dati conoscitivi sull'attuale distribuzione dei flussi dell'organico e del rifiuto urbano residuo.

Inoltre nei vari incontri la Regione ha sempre garantito alle Comunità d'Ambito, l'affiancamento e il supporto del personale regionale anche successivamente al subentro nei contratti di gestione.

Di fatto, compiuti tutti gli atti propedeutici a garantire l'operatività delle Comunità d'Ambito, nella riunione del 6 novembre 2018, la Regione necessariamente ha formalizzato la chiusura delle attività di accompagnamento prendendo atto che il processo di riforma oltre che essere cogente dal punto di vista ordinamentale è anche irreversibile, anticipando che la mancata ratifica dei contratti di gestione da parte dei Comuni determinerà l'attivazione dei poteri sostitutivi.

Con apposita corrispondenza venivano quindi definite modalità operative in merito alla sottoscrizione dei contratti con i gestori privati, in scadenza al 31 dicembre 2018, raccomandando ai comuni di provvedere ad assicurare la continuità amministrativa, gestionale ed economica di un servizio pubblico essenziale quale quello di trattamento dei rifiuti.

A tale ultimo fine con la missiva del 21-12-2018, nel comunicare il subentro ope legis con decorrenza 1-1-2019 nei contratti in scadenza nel corso del 2019, si invitavano le società titolari di contratti in scadenza al 31.12.2018 ad assicurare continuità nell'accettazione dei rifiuti nelle more che giungesse a conclusione il laborioso e complesso riordino del servizio e la sottoscrizione, da parte dei Comuni, dei nuovi contratti, evidenziando al contempo le conseguenze nefaste che sarebbero scaturite dall'interruzione di un servizio pubblico essenziale.

Tuttavia a decorrere dall'1 gennaio 2019, non tutti i comuni calabresi si sono dimostrati pronti all'esercizio delle funzioni loro spettanti per legge, anzi, taluni di essi, nonostante i numerosi incontri e la molteplice corrispondenza, si sono dimostrati assolutamente impreparati al subentro.

Dal canto loro, anche le Comunità non si sono apprestate per tempo con la necessaria organizzazione tecnico-amministrativa, in grado di effettuare il coordinamento con gli uffici tecnici comunali, con il rischio di far sprofondare la raccolta dei rifiuti nella completa paralisi.

Tale situazione di estrema difficoltà si è appalesata in due distinte riunioni del 3 gennaio 2019, tenutesi presso la Cittadella regionale alla presenza dei gestori privati, allorquando si è potuto constatare che nessun contratto era stato sottoscritto dai Comuni con detti gestori i quali evidentemente erano impossibilitati ad accettare i rifiuti nei loro impianti.

Al fine pertanto di evitare il blocco del ciclo di gestione dei rifiuti, con conseguenze disastrose sull'ambiente e sulla salute dei cittadini calabresi dovute all'accumularsi indiscriminato dei rifiuti lungo le strade cittadine, in data 7 gennaio si è tenuto altro incontro con tutti gli attori (Regione, Presidenti ATO, Presidenti Anci e gestori privati) del processo di riordino del sistema di gestione dei rifiuti. Durante tale incontro si è convenuto - su espressa richiesta del Presidente dell'ANCI - che le comunità d'Ambito possano avvalersi dell'accompagnamento e del supporto della Regione nell'effettivo processo di subentro nella titolarità delle competenze, anche attraverso la delega all'esercizio delle funzioni connesse, per il tempo necessario (max 12 mesi) affinché le singole Comunità d'Ambito ed i comuni acquisiscano quella capacità tecnico-amministrativa adeguata per assicurare il corretto governo dell'intera filiera della gestione integrata dei rifiuti.

Dal punto di vista operativo, il Presidente dell'Anci regionale, ha quindi proposto che:

- a) i comuni devono sottoscrivere i contratti di gestione degli impianti, assumendone il conseguente impegno finanziario;
- b) ad avvenuta sottoscrizione, le Comunità d'Ambito possono delegare, per il tempo che riterranno opportuno, nel limite della data del 31-12-2018, la Regione per la gestione dei contratti di servizio;
- c) i comuni devono assicurare un flusso di cassa continuo, per consentire alla Regione il costante pagamento dei gestori;
- d) la mancata emissione della delibera comunale di subentro nella titolarità dei contratti ovvero la mancata sottoscrizione dei contratti di gestione comporterà la nomina dei commissari ad acta, da parte della Regione;
- e) il mancato puntuale pagamento della tariffa comporterà l'immediata nomina, da parte della Regione, dei commissari ad acta.

Conclusioni:

Indubbiamente il processo di riordino del settore dei rifiuti, con il pieno rientro delle competenze agli Enti locali, registra una certa resistenza, che caratterizza la costituzione dei modelli di governance di tipo associativo in tutto il panorama nazionale, in riferimento sia all'obbligatorietà della gestione associata dei piccoli comuni, sia ai settori dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica (Idrico, rifiuti, trasporto pubblico locale).

Tale circostanza, per i servizi pubblici di rilevanza economica ha indotto il legislatore all'espressa previsione dell'obbligatorietà dell'adesione degli enti locali all'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, con l'emendamento al comma 1-bis dell'art. 3-bis della legge 148/2011, operato dall'art. 1 comma 609 della legge 190/2014 (finanziaria 2015).

Sino ad oggi, non sono bastati gli innumerevoli incontri con i comuni calabresi - in un primo tempo volti a portare a compimento il processo di aggregazione attraverso l'adesione di tutti i Comuni all'ente di governo dell'ambito e successivamente per addivenire alla plena operatività della Comunità d'Ambito - per pervenire, nei tempi stabiliti e con processi ordinari, al subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento.

D'altronde la situazione che si era profilata con l'inizio del 2019, rischiava di portare al collasso del sistema: la mancata definizione e sottoscrizione dei contratti con i gestori privati, che oggi assicurano il trattamento di un quarto dei rifiuti prodotti dai comuni calabresi,

avrebbe comportato, in breve tempo, l'accumulo di svariate migliaia di tonnellate di rifiuti per le vie cittadine, con immediato ed evidente nocimento per la salute umana e per l'ambiente.

E' apparso allora plausibile accompagnare ulteriormente il passaggio agli enti locali, accettando la richiesta da questi avanzata ovvero di fornire loro, qualora lo ritenessero opportuno, la possibilità di delegare alla Regione la sola gestione dei contratti di gestione, rimanendone la titolarità in capo ai medesimi. Ovviamente ciò potrà avvenire solo con la certezza che i Comuni assicurino il necessario flusso di cassa, così da poter garantire il continuo e costante pagamento dei gestori.

E' indubbio, comunque, che trattasi di un avvenimento storico: i comuni, dopo circa 25 anni, ritornano titolari dei contratti di gestione degli impianti.

L'articolo 1 del disegno di legge in oggetto prevede, innanzitutto, l'abrogazione del commi 1 e 2 dell'articolo 6 *bis* della l.r. n. 14/2014, riferiti a termini già spirati.

Viene, altresì, modificato il comma 3 del medesimo articolo prevedendo che la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2 *bis* nei confronti degli enti locali, aderenti alle rispettive Comunità d'ambito di cui all'articolo 4, che alla data di entrata in vigore della modifica in questione non siano subentrati ad essa nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero non abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori.

Per esigenze di coordinamento formale si prevede, infine, di sostituire, nel comma 5 dell'articolo 6 *bis*, il riferimento al comma 2 con quello al comma 3.

Il disegno di legge prevede, inoltre, sempre all'articolo 1, l'inserimento, nella l.r. n. 14/2014, di un articolo 6 *ter*, a mente del quale, al fine di assicurare efficienza e continuità nell'espletamento delle attività di trattamento dei rifiuti urbani nella prima fase di operatività degli Ambiti Territoriali Ottimali, le comunità d'ambito possono delegare alla Regione Calabria le funzioni amministrative relative alla suddetta gestione del servizio di trattamento.

La delega - che potrà essere conferita solo dopo che gli enti locali aderenti alle Comunità d'ambito siano subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori - ha natura facoltativa e le comunità che intenderanno avvalersene potranno individuare lo specifico oggetto, i contenuti e l'estensione, anche temporale nei limiti suddetti. Ciò in considerazione della non omogeneità delle situazioni caratterizzanti i diversi ambiti territoriali. La medesima delega non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2019 e sarà regolata sulla base di un accordo tra P.A. ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241.

Detto articolo 6_{ter} prevede, inoltre, che, prima della sottoscrizione dell'accordo, gli enti locali aderenti alle Comunità d'ambito dispongano con formale provvedimento il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale e accettino espressamente, con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 2_{bis}, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida.

Al fine di dare certezza al trasferimento delle risorse, è prevista l'inefficacia della delega se, per un Ambito Territoriale, non sia stato trasferito semestralmente almeno l'ottanta per cento delle risorse corrispondenti al costo del servizio sostenuto, con conseguente riappropriazione della gestione del servizio da parte della Comunità d'ambito.

Al verificarsi dei relativi presupposti la cessazione degli effetti della delega è comunicata alla Comunità d'ambito con atto congiunto dei dipartimenti regionali competenti.


in materia di ambiente e di bilancio.

Al fine, inoltre, di assicurare copertura integrale degli oneri sostenuti dalla Regione, si prevede che la Giunta regionale determini, per ciascun Ambito Territoriale Ottimale, il costo del servizio di trattamento relativo al periodo di esercizio della delega, con obbligo per i comuni di corrispondere gli eventuali conguagli.


La proposta di legge prevede variazioni di bilancio, necessarie a garantirne la copertura finanziaria, così come previsto dall'**articolo 2** del disegno di legge medesimo.

Infine, l'**articolo 3** del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente del Settore



Il Dirigente Generale del Dipartimento



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 21 DEL 17-01- 2019

Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di ge.

RELAZIONE Tecnico Finanziaria

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Tipologia della proposta di legge

La legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 ha dettato disposizioni per il riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria.

L'articolo 6 bis della citata legge regionale ha, in particolare, dettato disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) della medesima legge regionale, fissando al 31 dicembre 2018 il termine per il subentro delle comunità alla regione, nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento.

Negli ultimi mesi dell'anno 2018 si è completata la costituzione delle comunità di ambito e l'adesione dei comuni agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con la conseguenza che sono pienamente operative le previsioni della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14.

Tuttavia a decorrere dall'1 gennaio 2019, non tutti i comuni calabresi si sono dimostrati pronti all'esercizio delle funzioni loro spettanti per legge, anzi, taluni di essi, nonostante i numerosi incontri e la molteplice corrispondenza, si sono dimostrati assolutamente impreparati al subentro.

Dal canto loro, anche le Comunità non si sono apprestate per tempo con la necessaria organizzazione tecnico-amministrativa, in grado di effettuare il coordinamento con gli uffici tecnici comunali, con il rischio di far sprofondare la raccolta dei rifiuti nella completa paralisi.

Tale situazione di estrema difficoltà si è appalesata in due distinte riunioni del 3 gennaio 2019, tenutesi presso la Cittadella regionale, alla presenza dei gestori privati, allorquando si è potuto constatare che nessun contratto era stato sottoscritto dai Comuni con detti gestori i quali evidentemente erano impossibilitati ad accettare i rifiuti nei loro impianti.

Al fine pertanto di evitare il blocco del ciclo di gestione dei rifiuti, con conseguenze disastrose sull'ambiente e sulla salute dei cittadini calabresi dovute all'accumularsi indiscriminato dei rifiuti lungo le strade cittadine, in data 7 gennaio si è tenuto altro incontro, con tutti gli attori (Regione, Presidenti ATO, Presidenti Anci e gestori privati) del processo di riordino del sistema di gestione dei rifiuti. Durante tale incontro si è convenuto - su espressa richiesta del Presidente dell'ANCI - che le comunità d'Ambito possano avvalersi dell'accompagnamento e del supporto della Regione nell'effettivo processo di subentro nella titolarità delle competenze, anche attraverso la delega all'esercizio delle funzioni connesse alla gestione dei singoli contratti, per il tempo necessario (max sino al 31-12-2019), affinché le singole Comunità d'Ambito ed i comuni acquisiscano quella capacità tecnico-amministrativa adeguata per assicurare il corretto governo dell'intera filiera della gestione integrata dei rifiuti.

E' apparso, allora plausibile accompagnare ulteriormente il passaggio agli enti locali, accettando la richiesta da questi avanzata ovvero di fornire loro, qualora lo ritenessero opportuno, la possibilità di delegare alla Regione la sola gestione dei contratti di gestione, rimanendone la

titolarità in capo ai medesimi, per un periodo massimo sino al 31-12-2019. Ovviamente ciò potrà avvenire solo con la certezza che i Comuni assicurino il necessario flusso di cassa, così da poter garantire il continuo e costante pagamento dei gestori.

La delega potrà essere richiesta solo da quelle Comunità d'ambito nelle quali i comuni associati siano subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori, e che quindi ne avranno già assunto l'impegno di spesa.

Occorre pertanto garantire che la delega possa essere gestita in totale autofinanziamento da parte dei Comuni. La norma contiene allora tutta una serie di controlli ed adempimenti in grado di assicurare l'effettiva e tempestiva riscossione delle somme a copertura degli oneri da anticipare.

A tal fine, è previsto che gli enti locali dispongano con formale provvedimento il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse, corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale e accettato espressamente, con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 2-bis della legge regionale 14/2014, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida.

Solo ad avvenuta adozione del predetto provvedimento di trasferimento delle somme, potrà essere stipulato l'accordo di cui al comma 2 dell'art. 1 della proposta, all'interno del quale regolare tempi e modalità di esercizio della delega.

In ogni caso, fermo restando l'intervento sostitutivo predetto, ove per ciascuno degli Ambiti Territoriali Ottimali non venga trasferito semestralmente alla Regione Calabria almeno l'ottanta per cento delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale, la delega conferita dalla relativa Comunità d'ambito diviene inefficace con rientro della gestione dei contratti nella competenza delle Comunità d'Ambito.

Al fine di assicurare copertura integrale degli oneri sostenuti dalla Regione e nell'ottica di facilitare l'attività delle Comunità in ordine alla determinazione dei costi, è previsto il continuo controllo delle spese sostenute dalla regione, mediante la valutazione, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, del costo del servizio di trattamento relativo al periodo di esercizio della delega, con determinazione degli eventuali conguagli da effettuarsi a cura dei comuni, con cadenza bimestrale.

Infine sarà operato un conguaglio finale ad avvenuta naturale scadenza delle delega.

Oneri finanziari

Analisi quantitativa

a) Articolo 1 del progetto di legge - Oneri finanziari - Elementi e criteri

Il previsto art. 6 ter alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14, come detto, prevede la delega alla gestione dei contratti con i gestori degli impianti di trattamento, con onere a carico dei comuni. I Comuni infatti dovranno trasferire al bilancio regionale, con cadenza bimestrale, le risorse corrispondenti ai costi sostenuti. Tali risorse dovranno trovare allora corrispondenza nel bilancio regionale. Per la quantificazione di tali oneri, si possono assumere le seguenti ipotesi:

1) Produzione regionale complessiva di rifiuti pari al valore del 2017 (773.789,53 t – dato Ispra 2018);

- 2) Raccolta differenziata al valore medio regionale programmatò del 50%, cui corrisponde un quantitativo medio di rifiuto urbano indifferenziato da trattare annualmente pari a circa 386.894,77 t;
- 3) Costo di gestione degli impianti pubblici di trattamento valutato sulla scorta dei quadri economici di spesa conseguenti alle aggiudicazioni definitive effettuate (impianti di Crotone, Rossano, Gioia Tauro, Siderno, Reggio Calabria, Catanzaro) ovvero alle gare in corso (Lamezia Terme, conferimenti scarti fuori Regione);
- 4) Funzionamento a regime del termovalorizzatore di Gioia Tauro;
- 5) Utilizzo degli impianti privati in virtù dell'avvenuta proroga del termine dell'efficacia dell'art. 2-bis della legge regionale n. 18/2013;
- 6) Costo di gestione degli impianti privati di trattamento sulla scorta dei contratti in essere;
- 7) Utilizzo di discariche in ambito regionale per il conferimento degli scarti di lavorazione [pubbliche (Cassano allo Jonio) e private (Crotone)];
- 8) Previsione di maggior costi per far fronte alle attività straordinarie connesse con l'esigenza di assicurare il funzionamento degli impianti nel mentre si realizzano i lavori di revamping;
- 9) Riconoscimento dei benefit ai comuni sedi di impianti di trattamento pubblico o privato asservito al servizio pubblico ovvero sedi di impianti pubblici di smaltimento, per come riconosciuti dalla DGR n. 584/2017;
- 10) Previsione di una congrua quota per imprevisti;
- 11) Previsione di una quota per le spese correnti di post-gestione di alcune discariche pubbliche dismesse, a suo tempo a servizio del sistema regionale;

Il tutto per come analiticamente riportato nelle tabelle che seguono, suddivise per categoria merceologica.

- Rifiuti indifferenziati

| DETERMINAZIONE COSTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI | |
|---|------------|
| ANNO 2019 | |
| RIFIUTI INDIFFERENZIATI (cer 20.03.01) | |
| ANALISI DEI COSTI E DETERMINAZIONE TARIFFE | |
| STIMA PROD. TOTALE RU 2019 (come Anno 2017 - Dato Ispra 2018) | 773.789,53 |
| STIMA RACCOLTA DIFFERENZIATA 2019 | 386.894,77 |
| STIMA PRODUZIONE RU INDIFFERENZIATO 2019 | 386.894,77 |

| COSTO PRESUNTO GESTIONE PER CONFERIMENTO IN IMPIANTI (compreso smaltimento scarti quota gestore) | |
|--|--------------|
| Centro di costo | Costo (€) |
| Lamezia Terme - gestione+smaltimento scarti | 8.547.440,00 |
| Catanzaro - gestione (linea RSU) | 5.480.200,00 |
| Rende gestione (netto CDR) | 6.930.589,53 |
| Rossano (gestione + oneri totali smaltimento-ecotassa) | 5.014.680,00 |
| Crotone - Gestione | 1.776.060,00 |
| Siderno (gestione + oneri totali smaltimento) | 5.077.864,00 |
| Gioia Tauro (gestione + oneri totali smaltimento) | 5.345.120,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Reggio Calabria - Sanbatello (gest e trasporti) | 3.029.671,68 |
| TOTALE gestione | 41.201.625,21 |

| COSTO PRESUNTO CONFERIMENTO SCARTI IN IMPIANTI extraREGIONALI | |
|--|----------------------|
| Provenienza | Costo (€) |
| Catanzaro - recupero cdr | 2.618.000,00 |
| Rende - Smaltimento scarti con trasporto ed ecotassa | 2.126.213,92 |
| Rende - Smaltimento Fos con trasporto ed ecotassa | 3.601.546,02 |
| Rossano ecotassa | 364.320,00 |
| Crotone - Smaltimento scarti con trasporto ed ecotassa | 2.054.002,50 |
| Crotoné - Recupero CDR | 1.437.801,75 |
| Ulteriori oneri - Smaltimento scarti con trasporto ed ecotassa | 4.675.000,00 |
| TOTALE Smaltimento | 16.876.884,19 |

| | |
|---|----------------------|
| TOTALE COSTO TRATTAMENTO/SMALTIMENTO | 58.078.509,40 |
|---|----------------------|

| COSTI DI RICONOSCIMENTO DISAGIO AMBIENTALE COMUNI SEDI DI IMPIANTO/DISCARICA PUBBLICA | |
|---|------------------------|
| Destinazione | Totali costo incentivo |
| comuni sede impianto - tal quale - no vicino aree pregiò | 794.473,83 |
| comuni sede impianto - tal quale - vicino aree pregiò | 1.710.000,00 |
| comuni limitrofi sede impianto - tal quale - no aree pregiò | 397.236,91 |
| comuni limitrofi sede impianto - tal quale - aree pregiò | 855.000,00 |
| comuni sede impianto TMV | 840.000,00 |
| comuni limitrofi sede impianto TMV | 420.000,00 |
| Discarica pubblica - conferimento scarti (190501; 190503; 191212) | 140.000,00 |
| TOTALE PER DISAGIO AMBIENTALE | 5.156.710,74 |

| ULTERIORI ONERI | |
|---|---------------------|
| Voce di costo | Totali costo (€) |
| Smaltimento percolato e post-gestione disc. Cásignana | 300.000,00 |
| Smaltimento percolato e post-gestione disc. Gioia T. (ex TEC) | 600.000,00 |
| Smaltimento percolato e post-gestione disc. Catanzaro | 600.000,00 |
| Caratterizzazione discarica Melicuccà | 100.000,00 |
| Guardiania discarica melicuccà | 198.000,00 |
| Fondo di riserva - oneri vari | 3.194.318,02 |
| TOTALE ULTERIORI ONERI | 4.992.318,02 |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| COSTO TOTALE ANNUO PRESUNTO | € 68.227.538,15 |
|------------------------------------|------------------------|



In conto tondo si ha un costo di 68.300.000,00 euro annue.

- Rifiuti organici da raccolta differenziata

Il costo di trattamento della frazione umida da RD risulta fortemente condizionato dal grado di impurezza del rifiuto. Se il rifiuto proviene all'impianto "sporco" aumenteranno i costi di gestione evidentemente legati allo smaltimento degli scarti di processo. L'ideale sarebbe un rifiuto con percentuali di impurità non superiori al 5%. Valori maggiori, ma comunque contenuti entro il 10%, fanno mediamente aumentare il costo di trattamento di circa 2-4 €/t per ogni punto di "sporcizia". In ogni caso, se il grado di impurezza è superiore al 10%, il Piano regionale dei Rifiuti ne prevede il declassamento a tal quale.

I conferimenti dei comuni nel corso degli anni 2016-2017, hanno fatto registrare un dato medio del 7,5 %, e ad esso si è fatto riferimento nella valutazione della tariffa.

Nella tabella che segue il dettaglio delle valutazioni.

| DETERMINAZIONE COSTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI | |
|---|------------|
| ANNO 2019 | |
| RIFIUTI ORGANICI (CER 20.01.08) | |
| REGIONE | |
| ANALISI DEI COSTI | |
| PRODUZIONE TOTALE RIFIUTI URBANI 2015 | 773.789,53 |
| RACCOLTA DIFFERENZIATA | 386.894,77 |
| PRODUZIONE ORGANICO | 174.102,64 |
| Grado impurezza ipotizzato | |

| COSTO PRESUNTO GESTIONE PER CONFERIMENTO IN IMPIANTI PUBBLICI | |
|---|---------------------|
| Impianto | Costo |
| Rossano (cer 200108; 200302) | 509.960,00 |
| Crotone (gestione) | 484.704,00 |
| Siderno | 709.034,04 |
| Lamezia terme | 1.355.200,00 |
| TOTALE PARZIALE | 3.058.898,04 |
| Crotone (smaltimento ed ecotassa) | 357.726,60 |
| TOTALE | 3.416.624,64 |

| COSTO PRESUNTO GESTIONE PER CONFERIMENTO IN IMPIANTI PRIVATI | |
|--|--------------|
| Impianto | Costo |
| Vazzano | 2.250.600,00 |
| Ecovalle | 264.000,00 |
| Ecorecupero | 264.000,00 |

| | |
|---------------|----------------------|
| Rende | 8.916.201,78 |
| TOTALE | 11.694.801,78 |

| COSTO PRESUNTO GESTIONE COMPLESSIVA | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Impianto | Costo |
| TUTTI | 15.111.426,42 |

| ULTERIORI ONERI | |
|---|------------------------|
| | Importo unitario (€/t) |
| benefici comuni sede impianto - no vicino aree pregiò | 520.313,22 |
| comuni sede impianto - tal quale - vicino aree pregiò | 525.300,00 |
| comuni limitrofi sede impianto - no aree pregiò | 260.156,61 |
| comuni limitrofi sede impianto - vicino aree pregiò | 262.650,00 |
| Fondo di riserva | 1.511.142,64 |
| TOTALE | 3.079.562,47 |

| DETERMINAZIONE COSTO ANNUO | | |
|----------------------------|---|---------------|
| COSTO TOTALE PRESUNTO | € | 18.190.988,89 |

In conto tondo il costo per il trattamento dell'umido è pari a 18.200.000,00 euro annue

- Rifiuti secchi da raccolta differenziata

Gli impianti pubblici di Siderno, Crotone, Rossano e Catanzaro sono dotati di una linea (piattaforma) di valorizzazione della frazione secca da raccolta differenziata. Allo stato attuale sono attive quelle di Catanzaro (dal 2012) e di Siderno (dal marzo 2017).

Per tali piattaforme, ed in particolare per quella di Siderno, sono stati definiti gli standard di svolgimento del servizio e, conseguentemente, la tariffa da riconoscere al gestore per l'espletamento delle attività di valorizzazione.

Il costo annuo complessivo del servizio è stato quindi stimato in 863.000 €.

In conclusione, il costo annuo complessivo del servizio, sulla scorta delle indicazioni sopra richiamate, è determinato in 87.363.000,00 euro annue (68.300.000,00+18.200.000+863.000,00).

Previsione d'incasso.

Come detto, il costo presunto, per come sopra determinato, sarà sopportato interamente dai Comuni, titolari dei contratti di servizio, che verseranno, su base bimestrale, sul bilancio regionale, le necessarie risorse.

La determinazione della quota da imputare a ciascun comune avverrà mediante delibera di Giunta regionale che determinerà, per ciascun Ambito Territoriale Ottimale, il costo del servizio di trattamento relativo al periodo di esercizio della delega. I previsti conguagli, su base bimestrale ed alla fine della delega, assicureranno il rientro dalla totalità del costo sostenuto.

AAAAAA

b) Articolo 2 del progetto di legge - Oneri finanziari - Elementi e criteri

L'articolo contiene l'espressa previsione degli oneri finanziari scaturenti dall'applicazione dell'articolo 1 e l'individuazione del capitolo del bilancio regionale.

Per come sopra riferito, occorre allocare nel bilancio regionale, l'importo di euro 87.363.000,00 per l'annualità 2019 da iscrivere alla Missione 0.9, Programma 0.3 (U0903) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, annualità 2019.

L'articolo contiene anche la previsione della copertura finanziaria assicurata dalle entrate derivanti dai versamenti comunali, da iscrivere al Titolo 3, Tipologia 500, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2019-2021, annualità 2019.

Il Dirigente di Settore
Ing. Antonio Augusto

Il Dirigente Generale
Dipartimento Ambiente e Territorio
Arch. Orsola Reillo

Il Dirigente Generale
Dipartimento Bilancio
Dott. Filippo Decello

Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”.

(1) *Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.*

(...)

Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni ⁽⁶⁴⁾

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'*articolo 14*, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'*articolo 11*, commi 2 e 3. ⁽⁶⁵⁾

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'*articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, lettera q-bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. ⁽⁶⁶⁾ ⁽⁶⁷⁾

⁽⁶⁴⁾ *Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. f), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

⁽⁶⁵⁾ *Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, lett. b) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.*

⁽⁶⁶⁾ *Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 5, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9; vedi, anche, l'art. 6, comma 7 del medesimo D.L. 145/2013.*

⁽⁶⁷⁾ *In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' art. 10-ter, comma 1, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.*

(...)

D.L. 13 agosto 2011, n. 138 recante: "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo".

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.

(3) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 settembre - 15 ottobre 2015, n. 200 (Gazz. Uff. 21 ottobre 2015, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 sollevata in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, della Costituzione.

(...)

Art. 3-bis. Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali ⁽⁹⁶⁾

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'*articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. ^{(97) (101)}

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1^o marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'*articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2014, n. 15*, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempire entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'*articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'*articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'*articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966*. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house. ⁽⁹⁸⁾

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore. ⁽¹⁰²⁾

3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'*articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'*articolo 119, quinto comma, della Costituzione* relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria. ⁽¹⁰³⁾

4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno. ⁽¹⁰⁴⁾

[5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'*articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. ⁽⁹⁹⁾]

[6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'*articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'*articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008*. ^{(100) (106)}]

6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente. ⁽¹⁰⁵⁾

(96) Articolo inserito dall'art. 25, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

(97) Comma così modificato dall'art. 53, comma 1, lett. a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(98) Comma inserito dall' art. 34, comma 23, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e , successivamente, così modificato dall' art. 1, comma 609, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(99) Comma abrogato dall' art. 1, comma 559, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(100) Comma così modificato dall' art. 1, comma 559, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(101) Vedi, anche, l'art. 13, comma 2, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150.

(102) Comma inserito dall' art. 1, comma 609, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(103) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 609, lett. c), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(104) Comma inserito dall' art. 1, comma 609, lett. d), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(105) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 609, lett. e), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(106) Comma abrogato dall' art. 28, comma 1, lett. m), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

(...)

D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".

(1) *Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.*

(2) *Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.*

(3) *Titolo così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135. Precedentemente il titolo era il seguente: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini».*

(...)

Art. 19 Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

«27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

I-bis) i servizi in materia statistica»; (334)

b) il comma 28 è sostituito dal seguente:

«28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.»;

c) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»;

d) il comma 30 è sostituito dal seguente:

«30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa»;

e) il comma 31 è sostituito dai seguenti:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'*articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.

31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.*»⁽³³²⁾.

2. I commi da 1 a 16 dell'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, sono sostituiti dai seguenti: «1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'*articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.

2. Sono affidate inoltre all'unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato *decreto legislativo n. 267 del 2000*, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'*articolo 111 del codice di procedura civile*. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'*articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunità montane.

5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.

7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000* al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'*articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'*articolo 54 del medesimo testo unico*, e successive modificazioni.

9. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'*articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.

10. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione.

11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi dell'*articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'*articolo 30 del testo unico*, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'*articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1.

13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto.». (333) (338)

3. L'*articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, è sostituito dal seguente: «Art. 32 (Unione di comuni) 1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'*articolo 44*, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.

4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6».

[4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un'unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto optano, ove ne ricorrono i presupposti, per la disciplina di cui all'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto, ovvero per quella di cui all'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, come modificato dal presente decreto.⁽³³⁶⁾]

[5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli di cui all'*articolo 16, comma 4, del citato decreto-legge n. 138 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, come modificato dal presente decreto.^{(336) (339)}]

[6. Ai fini di cui all'*articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011*, convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, come modificato dal presente decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui al citato *articolo 16, comma 1*, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo *articolo 16*, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione.^{(335) (336) (340)}]

7. Sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies e 3-octies dell'*articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.⁽³³⁷⁾

(332) *Lettera così modificata dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.*

(333) *Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.*

(334) *Lettera così modificata dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 1, comma 305, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.*

(335) *La Corte costituzionale, con sentenza 10-13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole «, a maggioranza dei componenti.».*

(336) *Comma abrogato dall'art. 1, comma 104, L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.*

(337) *La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 11 febbraio 2014, n. 22 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2014, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, promosse in riferimento agli artt. 117, e 118 della Costituzione.*

(338) *La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precise in sentenza.*

(339) *La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 5, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precise in sentenza.*

(340) *La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precise in sentenza.*

(...)

Regione Calabria - L.R. 11 agosto 2014, n. 14 recante: "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria".

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 11 agosto 2014, n. 36.

Articolo 1 Finalità e principi generali.

1. La presente legge disciplina, in conformità con i principi definiti dalle norme comunitarie ed in attuazione della legge statale, con particolare riferimento ai principi di libera concorrenza, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nella Regione Calabria, al fine di garantire l'accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, la protezione dell'ambiente, l'efficienza e l'efficacia del servizio, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, l'uso efficiente delle risorse in armonia al Piano regionale dei rifiuti e alle connesse linee guida, nei quali sono definite le funzioni della Giunta regionale e degli altri enti autarchici territoriali, con espresso riferimento alla salvaguardia ambientale del territorio calabrese ed alla tutela della salute dei cittadini.

2. Ai fini della presente legge s'intendono per:

a) gestione dei rifiuti urbani, la gestione, anche integrata, dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, avvio, commercializzazione, realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento;

b) Ambito Territoriale Ottimale (ATO), la dimensione territoriale per lo svolgimento da parte dei comuni, in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;

c) Area di Raccolta Ottimale (ARO), le ripartizioni territoriali delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali, per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3;

d) Comunità d'ambito, di seguito denominata Comunità, la struttura che riunisce i sindaci dei comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni amministrative, anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell'ATO; in caso di decisioni riguardanti esclusivamente la singola ARO, la Comunità si riunisce in seduta ristretta, alla quale partecipano unicamente i sindaci dei comuni ricadenti nella rispettiva ARO.

3. Il servizio è organizzato ed erogato all'interno dell'ATO al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzarne l'efficienza e realizzarne l'autosufficienza territoriale.

4. La Regione Calabria, con la presente legge, intende:

a) prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità;

b) potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati, per il raggiungimento degli obiettivi e degli standard di cui al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Codice dell'ambiente);

c) promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e speciali;

d) favorire lo sviluppo dell'applicazione di nuove tecnologie impiantistiche, a basso impatto ambientale, che permettano un risparmio di risorse naturali;

e) favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento.

Articolo 2 Competenze della Regione.

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Al fine di garantire la coerenza tra la pianificazione regionale e quella d'ambito, compete alla Regione la verifica della conformità dei Piani d'ambito al Piano regionale di gestione dei rifiuti. In caso di esito negativo, è attivata la conferenza di servizi di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241* (Legge sul procedimento amministrativo) tra Regione e Comunità per apportare le necessarie modifiche. È, altresì, di competenza regionale la verifica sui piani e programmi di investimento previsti dal Piano d'ambito al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la presenza degli interventi di interesse strategico regionale.

3. La Regione si avvale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

4. [In caso di inerzia degli enti locali o delle Comunità nell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, la Regione interviene in via sostitutiva. Con propria deliberazione, la Giunta regionale indica le ragioni e le modalità dell'intervento]⁽²⁾.

5. La Giunta regionale avvalendosi del Dipartimento Politiche dell'Ambiente vigila sull'attuazione delle norme di cui alla presente legge, le cui competenze devono essere armonizzate con le attività di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed a quelli di gestione spettanti ai dirigenti.

(2) Comma abrogato dall' art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 22, comma 1, della medesima legge).

Articolo 2-bis Poteri sostitutivi⁽³⁾.

1. In caso di inerzia degli enti locali o delle comunità nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, la Regione interviene in via sostitutiva previa diffida ad adempire, entro un termine non superiore a trenta giorni, intimata dal dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente. Decorso tale termine la Giunta regionale nomina un commissario ad acta tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione. Il provvedimento di nomina determina il compenso per l'attività del commissario, con esclusione dei dirigenti regionali, nel limite di 1.500,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con oneri a carico dei soggetti inadempienti. Il commissario ad acta conclude il proprio compito entro trenta giorni dalla nomina.

(3) Articolo aggiunto dall' art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 22, comma 1, della medesima legge).

Articolo 3 Assetti territoriali per l'organizzazione del ciclo rifiuti.

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani negli ATO di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è organizzato e svolto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 1, comma 1.

2. Gli ATO coincidono con i confini amministrativi delle province. Al fine di consentire l'organizzazione orientata all'efficienza gestionale dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, onde tenere conto delle differenziazioni territoriali, ciascun ATO può essere articolato in ARO. In fase di prima applicazione, le ARO corrispondono ai quattordici sottoambiti per la raccolta differenziata definiti all'interno del Piano regionale di gestione rifiuti di cui all'Ordinanza n. 6294 del 30 ottobre 2007 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Calabria.

3. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione, previa concertazione con i comuni nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, adotta con delibera di Giunta, la perimetrazione definitiva degli ATO e delle ARO, tenuto conto dei seguenti parametri:

- a) popolazione o bacino di utenza, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 28, del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- b) densità abitativa;
- c) caratteristiche morfologiche e urbanistiche;
- d) logistica, in funzione della dislocazione degli impianti.

4. Dopo la pubblicazione della delibera di Giunta di cui al comma 3, qualora si renda necessario per motivate esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza in relazione alle caratteristiche del servizio, in aderenza con quanto disposto dalla normativa nazionale vigente, la Regione può disporre eventuali modifiche agli assetti territoriali del servizio specificati nella stessa delibera, anche su proposta dei comuni o delle Comunità, all'interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Articolo 4 Comunità d'ambito territoriale ottimale.

1. I comuni ricompresi in ciascun ATO esercitano in forma aggregata le funzioni di organizzazione del servizio di cui all'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. A tal fine, i comuni si associano

secondo le forme previste dall'*articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione e costituendo, per ciascun ATO, la Comunità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).

2. La Comunità è l'ente di governo dell'ATO di cui all'*articolo 3-bis del d.l. 138/2011*, convertito dalla *L. 148/2011*. È composta dai sindaci dei comuni ricadenti nel rispettivo ATO o loro delegati e la sua costituzione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Le Comunità possono stipulare tra loro accordi finalizzati a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio di gestione dei rifiuti tra gli ATO, dandone opportuna informazione alla Regione.

4. La Comunità svolge la propria attività tenendo conto degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità di coordinamento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. A sua volta, la Comunità svolge, autonomamente o su richiesta, un'azione consultiva nei confronti della Regione e degli altri enti locali e collabora con le eventuali autorità o organismi nazionali e regionali di settore.

5. La sede della Comunità è localizzata, salvo diversa deliberazione, presso il comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti. I comuni associati, ai fini delle deliberazioni della Comunità, esprimono un numero di voti proporzionato al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento.

6. La Regione, con la delibera di cui all'articolo 3, comma 3, adotta, su proposta del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, lo schema-tipo di convenzione per la costituzione delle Comunità, nonché quello di regolamento di funzionamento delle Comunità, sulla base del quale ciascuna di esse redige il proprio regolamento di funzionamento, da adottare nella prima seduta, convocata ai sensi del comma 8.

7. La partecipazione dei sindaci alla Comunità è obbligatoria ed a titolo gratuito. La sottoscrizione della convenzione deve essere perfezionata dai comuni di ciascun ATO entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale, di cui al comma 6 ⁽⁴⁾.

8. La prima seduta della Comunità è convocata dal sindaco del comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di costituzione della Comunità. Nella prima riunione, la Comunità elegge il Presidente e due vicepresidenti, con votazioni separate. Risulta eletto il sindaco che riporta il maggior numero di voti ⁽⁵⁾.

9. Ferme restando le competenze assegnate dalle norme statali alle Regioni, ogni Comunità, per ciascun ATO di riferimento:

- a) predisponde e approva i Piani d'ambito e gli altri atti di pianificazione;
- b) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, indicandone i relativi standard;
- c) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale, ai sensi dell'articolo 5, e le eventuali compensazioni economiche;
- d) determina, per quanto di competenza, la tariffa relativa all'erogazione del servizio che ciascun comune integra all'interno del relativo tributo comunale sui rifiuti. La componente del tributo comunale relativa ai rifiuti è destinata alla copertura integrale dei costi del servizio. Le modalità di trasferimento al gestore di detta quota sono definite all'interno dello schema-tipo di contratto di servizio che la Regione adotta ed al quale ciascun contratto di servizio deve conformarsi ai sensi dell'*articolo 203 del D.Lgs. 152/2006*. Ciascuna Comunità tiene conto delle eventuali differenziazioni tariffarie in caso di più gestioni temporaneamente attive nello stesso ATO o nella stessa ARO;
- e) individua, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla normativa statale, le modalità di gestione del servizio o dei singoli segmenti di esso tra le alternative consentite dalla disciplina vigente, relazionando sulle ragioni della scelta e sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e sulla definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, indicando le compensazioni economiche, se previste;
- f) svolge le procedure per l'affidamento del servizio o dei suoi singoli segmenti, secondo le modalità di cui all'articolo 6, promuovendo il coordinamento e l'omogeneità tra i diversi affidamenti dell'ATO e i relativi contratti di servizio.

10. La Comunità, attraverso un ufficio comune, individuato in linea con quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, primo periodo, del *D.Lgs. 267/2000*, gestisce le attività tecnico-amministrative collegate all'attuazione dei compiti di cui al comma 9. L'ufficio comune si avvale della struttura del comune sede della Comunità e/o degli uffici degli enti convenzionati, secondo le modalità definite dalla convenzione. In particolare, l'ufficio comune opera con personale dell'ente in cui è localizzato e, all'occorrenza, con personale distaccato e comandato, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente contrattazione collettiva di comparto, e impegnato, volta per volta, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, senza nuovi e maggiori oneri per l'amministrazione. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale con l'ufficio comune. Nell'ufficio comune è individuato, secondo le modalità stabilite dalla convenzione costitutiva della Comunità, un direttore tra il personale dirigente già in servizio presso uno dei comuni dell'ATO.

11. Le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti esclusivamente la singola ARO, sono adottate dalla Comunità riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa. L'assemblea ristretta è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità il quale può delegare tali competenze al sindaco del comune dell'ARO avente il maggior numero di abitanti. Nelle assemblee ristrette, il Presidente della Comunità ha diritto di voto solo nelle riunioni riguardanti l'ARO nella quale ricade il comune di cui è sindaco.

(4) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lettera c), punto 1), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 22, comma 1, della medesima legge).

(5) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lettera c), punto 2), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 22, comma 1, della medesima legge).

Articolo 5 Definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale.

1. La carta dei servizi e il contratto di servizio sono redatti sulla base degli schemi-tipo approvati con delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Le Comunità garantiscono che la carta dei servizi e i contratti di servizio si attengano alle prestazioni qualitative e quantitative di cui all'articolo 4, comma 9, lettera b), e rispettino gli standard previsti.

2. Le prestazioni e gli standard di cui al comma 1, contenuti nella carta dei servizi, sono recepiti nel contratto di servizio e assunti dal gestore come impegni nei confronti dei cittadini.

3. Lo schema di carta dei servizi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale, prevede, quale contenuto minimo, che:

a) lo spazzamento meccanizzato e manuale sia svolto in modo da garantire che la comunità riceva il miglior servizio in accordo con le specifiche esigenze territoriali e che sia organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

b) sia garantito a tutti i cittadini il servizio di raccolta differenziata di qualità, nonché flussi separati almeno per l'organico, la carta, cartone e il vetro; i flussi di plastica e metalli possono essere raccolti congiuntamente;

c) il trasporto dei rifiuti sia organizzato in modo da contenere le emissioni di anidride carbonica, anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferimento (trasferenza) e trasbordo, ovvero utilizzando mezzi di trasporto alternativi a quello su gomma;

d) il servizio di raccolta dell'organico sia organizzato in modo da massimizzare la capacità di intercettazione e la qualità merceologica e da minimizzare le impurità;

e) la tariffazione del servizio di trattamento della frazione organica da rifiuto urbano possa essere definita anche considerando il livello di impurità;

f) il compostaggio domestico sia sempre favorito, ove tecnicamente possibile;

g) il servizio di raccolta differenziata dell'organico possa essere sostituito, anche parzialmente, dal compostaggio domestico, soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa;

h) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano garantiscono la continuità dell'erogazione del servizio e, pertanto, attraverso tecnologie, strutture, impianti e tecniche gestionali che minimizzino la probabilità del "fermo impianto";

i) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica garantiscono la produzione e l'immissione sul mercato di un prodotto conforme al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88), nonché l'efficacia e l'efficienza del trattamento;

j) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica implementino un sistema di gestione e assicurazione della qualità (qualità delle matrici, controllo del processo, qualità del prodotto);

k) gli impianti di trattamento dell'indifferenziato residuo garantiscono la massimizzazione della separazione di frazioni merceologiche riciclabili e del recupero di materia derivante dalle frazioni secche indifferenziate e la sua commercializzazione, nonché la minimizzazione del quantitativo di rifiuti da avviare in discarica.

4. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di definizione del contratto di servizio sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2008).

Articolo 6 Affidamento dei servizi.

1. Ciascuna Comunità, in riferimento ai comuni ricadenti nel territorio del rispettivo ATO ed agli impianti in esso localizzati, organizza e svolge le procedure per l'affidamento:

- a) del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;
- b) della gestione degli impianti di selezione e trattamento, ivi incluso il trasporto del materiale residuo agli impianti di smaltimento.

2. La Comunità competente per territorio può deliberare, con provvedimento motivato, di procedere all'affidamento unitario del servizio per l'intero ATO o, in alternativa, di provvedere ad affidamenti disgiunti per la gestione degli impianti di selezione e trattamento localizzati nell'ATO e per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in ciascuna ARO.

3. Per i servizi di cui al comma 1, lettera a), nel caso di delimitazione delle ARO, le procedure di evidenza pubblica sono organizzate dalla Comunità in seduta ristretta, nel rispetto dei vincoli scaturenti dalla programmazione regionale e d'ambito. A ciascuna ARO deve corrispondere un unico affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, in relazione sia alla raccolta differenziata, sia alla frazione di rifiuto indifferenziato. L'erogazione del servizio deve, in ogni caso, attenersi agli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e d'ambito, con particolare riferimento a quelli di raccolta differenziata.

4. I contratti di servizio che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere, in caso di attivazione del servizio per ambito o per area, cessano la loro efficacia all'avvio della gestione associata. È assicurato il trasferimento al nuovo gestore di beni ed impianti, oggetto del contratto risolto, nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e, in ogni caso, nel rispetto del codice civile. Se all'atto dell'affidamento della gestione associata, all'interno di un ATO o di una ARO, sono ancora in essere contratti di affidamento dei servizi in scala inferiore che il gestore non intende risolvere senza oneri per il committente, gli enti locali, possono procedere ad un nuovo affidamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, e per una durata, comunque, non superiore a quella della gestione unitaria. Nella fase transitoria di coesistenza tra più soggetti affidatari, la Comunità d'ambito verifica le opportune differenziazioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lettera d), e promuove meccanismi unitari di gestione.

5. Ogni affidamento è effettuato sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 9, lettera e), predisposta e approvata dalla Comunità e pubblicata sui siti internet dei comuni ricadenti nell'ATO o nell'ARO.

6. I servizi sono affidati, nel rispetto dei principi fissati dall'Unione europea ed in attuazione della normativa statale, in alternativa, mediante:

- a) l'affidamento diretto a società *in house*;
- b) l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi;
- c) l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare il servizio.

7. La procedura di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, volta a promuovere l'aggregazione gestionale, è avviata entro e non oltre novanta giorni dalla data di svolgimento della prima seduta della Comunità. Le modalità di affidamento e di gestione dei servizi sono definite in attuazione dell'*articolo 113 del D.Lgs. 267/2000*, le cui disposizioni, di natura inderogabile ed integrativa delle discipline di settore, riguardano la tutela della concorrenza, nonché dagli *articoli 34, commi 21 e 22, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179* (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221* e *13 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150* (Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2014, n. 15*⁽⁶⁾.

8. Gli enti locali aderenti alla rispettiva Comunità ratificano la delibera di aggiudicazione definitiva dei servizi e sottoscrivono il relativo contratto di servizio, previamente definito dalla stessa Comunità, in conformità agli schemi-tipo predisposti dalla Regione.

9. Se le strutture e/o gli impianti strumentali all'erogazione del servizio operano su scala regionale e sono individuati dalla pianificazione di settore come di rilevante interesse strategico regionale, competono alla Regione, sentiti i Presidenti delle Comunità, le funzioni di programmazione e di organizzazione degli stessi. In ogni caso, deve essere garantito che il soggetto gestore assicuri un accesso non discriminatorio all'impianto, sulla base di condizioni economiche e contrattuali determinate ai sensi della legislazione vigente, che costituiscono prioritariamente obblighi di servizio pubblico.

(6) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 22, comma 1, della medesima legge).

Articolo 6-bis Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito⁽⁷⁾.

1. Il processo di costituzione delle comunità d'ambito di cui all'articolo 4 deve concludersi entro il 31 gennaio 2018.
2. Entro il 31 dicembre 2018 le comunità d'ambito di cui all'articolo 4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento. A tal fine il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, sentiti i comuni capofila dei singoli Ambiti Territoriali Ottimali, definisce, ove necessario e anche in considerazione dei possibili differenti tempi di subentro nei rapporti contrattuali, un cronoprogramma delle attività da svolgere ⁽⁸⁾.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, nonché nel caso di mancato rispetto dei termini intermedi eventualmente fissati nel cronoprogramma di cui al comma 2, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2-bis.
4. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 il commissario ad acta è nominato tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione ovvero, previo avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
5. Il compenso per l'attività del commissario ad acta nominato ai fini del subentro alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ai sensi del comma 2, è determinato nel limite di 3.000,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con esclusione dei dirigenti regionali e con oneri a carico dei soggetti inadempienti.
6. Successivamente al subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento la Regione Calabria, avvalendosi di personale in servizio presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, può svolgere attività di supporto alle funzioni tecnico-amministrative delle comunità.

(7) Articolo aggiunto dall' art. 6, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 22, comma 1, della medesima legge).

(8) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, L.R. 3 agosto 2018, n. 29, a decorrere dal 7 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della medesima legge).

Articolo 7 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 8 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Regione Calabria - L.R. 12 aprile 2013, n. 18 recante: "Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi".

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 aprile 2013, n. 8, S.S. 19 aprile 2013, n. 1.

Art. 1

1. A seguito della cessazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, dello stato di emergenza nel settore rifiuti disposta dall'*Ordinanza di Protezione Civile n. 57 del 14 marzo 2013*, pubblicata sulla GURI S.O. n. 69 del 22 marzo 2013, la Regione Calabria prosegue, in regime ordinario, la gestione degli interventi e delle iniziative finalizzate al superamento delle criticità in atto, nonché a svolgere tutte le attività rientrate nella propria competenza, nel rispetto di quanto stabilito nella stessa Ordinanza.
2. Le tariffe, così come determinate dai provvedimenti vigenti, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia per il conferimento in impianto che per quello in discarica sono versate semestralmente, entro sessanta giorni dalla scadenza dei mesi di giugno e dicembre, dai soggetti tenuti al pagamento direttamente alla Regione Calabria con le modalità fissate con decreto del dirigente generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio. Nelle more della certificazione del livello di raccolta differenziata raggiunto da ciascun comune, conseguente all'acquisizione del dato validato da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - ARPACAL, i comuni sono tenuti ad effettuare, a titolo di acconto e salvo conguaglio, il versamento della tariffa minima prevista dai provvedimenti vigenti in materia ⁽³⁾.
3. La Giunta regionale con apposito provvedimento, può, anche per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, rimodulare le tariffe in aumento o in diminuzione, definendo appositi criteri, in ragione delle somme incassate ai sensi del comma 2 e delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte, ferma restando la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
4. Al fine di garantire la continuità del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti e il pagamento dei gestori/concessionari del servizio, in caso di inosservanza da parte dei Comuni di due scadenze di pagamento consecutive della tariffa di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, d'intesa con il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, di messa in mora dei Comuni interessati, nomina appositi commissari ad acta, da individuarsi tra i dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione ovvero, previo avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dotti commercialisti e degli esperti contabili, che provvedono, con oneri a carico dei comuni inadempienti, alla liquidazione e pagamento delle somme dovute alla Regione. Il compenso per l'attività di commissario ad acta è determinato nel limite di 2.000,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con esclusione dei dirigenti regionali e con oneri a carico dei soggetti inadempienti. È fatto salvo il ricorso alle procedure di cui agli *articoli 40-bis e 40-ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*. In mancanza di nomina dei commissari entro sessanta giorni dalla scadenza dei pagamenti ovvero in caso di mancato recupero dei crediti entro sessanta giorni dalla nomina, il Dipartimento competente procede all'applicazione delle misure previste dall'*articolo 40-ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) e dall'*articolo 40, comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Nel caso di inapplicabilità di tali misure ovvero di parziale soddisfazione del credito vantato, il Dipartimento competente procede entro sessanta giorni alla riscossione delle entrate nelle forme previste dall'*articolo 40-bis della L.R. n. 8/2002* ⁽²⁾.
5. Con le stesse modalità di cui al precedente comma può procedersi al recupero delle somme dovute alla Regione dai soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla *legge regionale 28 agosto 2000, n. 16*, nonché dei ratei delle tariffe dovute e stabiliti nei piani di rientro stipulati dai Comuni morosi.
6. La Giunta provvede con apposito provvedimento ad attuare il disposto di cui all'*articolo 196 lettera p) del D.Lgs. n. 152 del 2006*, definendo le modalità di approvvigionamento da parte degli Enti pubblici regionali e delle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, di beni e manufatti prodotti con materiale riciclato nella misura di almeno il 30% del fabbisogno complessivo previsto.
7. L'applicazione delle norme di cui ai commi precedenti cesserà la sua efficacia con l'attuazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, disciplinata dal *decreto legge 13 agosto 2011 n. 138*, convertito, con modificazioni, in *legge 14 settembre 2011 n. 148* e successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti dal *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.

(2) Comma così modificato dall' art. 10, comma 1, lettere a) e b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 e dall' art. 4, comma 1, lettera b), punti 1) e 2), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 22, comma 1, della medesima legge).

(3) Comma così modificato dall' art. 4, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 22, comma 1, della medesima legge).

Art. 2

1. Le somme riscosse nell'esercizio finanziario 2013 per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, sono destinate alle azioni di competenza regionale nelle materie oggetto di subentro, di cui all'ordinanza n. 57 del 14 marzo 2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le relative variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 allocando nella pertinente UPB 3.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013 le risorse effettivamente accertate e riscosse all'UPB 1.1.03 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio medesimo.
 3. Nelle more degli adempimenti di cui al precedente comma, al fine di assicurare immediata copertura finanziaria all'avvio delle attività di competenza regionale nelle materie oggetto di subentro, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 20.000.000,00 con allocazione alla UPB 3.2.01.02 dello stato di previsione della spesa bilancio 2013.
 4. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede con le somme relative al maggiore accertamento della tassa automobilistica regionale, omessa o insufficientemente corrisposta per gli anni tributari 2009 e 2010, già riscosse nel corso dell'esercizio finanziario 2013 all'UPB 1.1.02 dell'entrata del bilancio regionale (capitolo 11020013), ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
-

Art. 2-bis ⁽⁴⁾

1. Nelle more del completamento del sistema impiantistico regionale di gestione dei rifiuti, e comunque entro il 30 giugno 2020, è in facoltà dell'autorità competente, a maggior tutela dell'ambiente, di integrare le autorizzazioni degli impianti privati di trattamento e smaltimento dei rifiuti regionali, già autorizzati, in esercizio e idonei tecnicamente, con l'aggiunta in via temporanea dei codici identificativi dei rifiuti urbani ⁽⁵⁾.
 2. Il presente articolo si applica anche agli impianti che saranno autorizzati entro il 30 giugno 2020, purché aventi le stesse caratteristiche tecniche, strutturali ed impiantistiche di quelli indicati nel comma 1 ⁽⁵⁾.
-

(4) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 20 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

(5) Comma così modificato dall' art. 10, comma 1, L.R. 19 dicembre 2018, n. 47, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 21, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall' art. 1, comma 1, L.R. 23 gennaio 2015, n. 5, dall' art. 1, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 38 e dall' art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Regione Calabria - L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 recante: "Statuto della Regione Calabria".

(1) *Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.*

(2) *Il precedente statuto era stato approvato con L. 28 luglio 1971, n. 519.*

(3) *Il presente provvedimento è stato promulgato dal Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione del Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e dopo aver constatato che nessuna richiesta di referendum è stata presentata.*

(....)

Art. 34

Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione;
- b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;
- d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;
- e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
- f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;
- g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
- h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
- i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
- l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
- m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
- n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

(....)

Art. 39

Iniziativa legislativa.

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.

2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.

3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.

4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

(....)